

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Partecipate

OGGETTO

Acquisto della partecipazione in SO.GE.M.I. S.p.A., pari allo 0,0041%, detenuta dal socio SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.R.L.- Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano (MI)

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Paola Scuccimarra - Area Partecipate*

Responsabile PEG: *Laura Peroncini - Area Partecipate*

IL DIRETTORE (Area Partecipate)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 comma. 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 marzo 2019 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2019-2021";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 666 del 18 aprile 2019 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto " Programmazione 2019-2021 - Variazione di Assestamento Generale del bilancio finanziario e verifica degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP)".

PRESUPPOSTO

Premesso che:

- la Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'ingrosso della Città di Milano S.p.A. (di seguito, per brevità, SO.GE.M.I. S.p.A.) ha come oggetto sociale l'istituzione, la realizzazione e l'esercizio dei Mercati all'Ingrosso della Città di Milano (cfr. art. 4, comma 1, dello Statuto sociale);
- il Comune di Milano è il principale azionista della Società, con una quota pari al 99,9959% del capitale sociale, ed esercita sulla stessa il c.d. controllo analogo attraverso gli strumenti societari riconosciuti idonei dalla normativa e dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, formatasi in materia; le ulteriori azioni sono attualmente detenute da S.O.FI.MA S.r.l., con quota di partecipazione dello 0,0041% del capitale sociale, cui non sono associate prerogative di governance diverse dalla mera partecipazione alle Assemblee societarie;
- a seguito della riorganizzazione del commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, attuata con deliberazioni consiliari nn.898 e 899 del 29 novembre 1979, n. 721 del 23 aprile 1980 e n.552 dell'8 aprile 1981, la Società è divenuta, a decorrere dal 1° luglio 1980, l'Ente Istitutore e Gestore dei Mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, avicunicoli, ittici, vitivinicoli e di ogni altro prodotto di origine agroalimentare della Città di Milano (cfr. deliberazione della Giunta Regione Lombardia del 12 giugno 1980 n. 32608);
- con i citati provvedimenti consiliari il Comune di Milano ha, infatti, deliberato di cessare, a decorrere dal 30 giugno 1980, la gestione pubblica dei Mercati all'ingrosso agroalimentari milanesi, fino ad ora attuata per il tramite della SO.GE.M.I. S.p.A. (già Ortomercato S.p.A.), e contestualmente di far assumere la titolarità alla suddetta Società, in coerenza con il disposto dell'art 4 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 22 gennaio 1975 (ora art.37 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010), che prevede(va) espressamente la possibilità di iniziativa per l'istituzione e la gestione dei Mercati all'Ingrosso in capo a società;
- SO.GE.M.I. S.p.A. attualmente svolge la sua attività su aree di proprietà comunale, alla medesima concesse in diritto di superficie con le Convenzioni, sottoscritte il 27 maggio 1980 e 9 marzo 1998, che regolano i rapporti tra la suddetta Società e il Comune di Milano;
- con la deliberazione n. 12 del 19 febbraio 2018, il Consiglio comunale ha approvato un complessivo Piano

organico di sviluppo dei Mercati all'Ingrosso che prevede, con l'erogazione di ingenti risorse da parte dell'Ente, una significativa riqualificazione e ristrutturazione delle infrastrutture ortofrutticole, una rilevante operazione di capitalizzazione societaria, anche con nuova riconfigurazione patrimoniale, e la conseguente rinnovata disciplina dei rapporti convenzionali tra Società e Comune;

Preso atto che:

- la Società è sempre stata considerata dall'Amministrazione comunale funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, svolgendo un servizio di interesse generale, che assicura una funzione di raccordo tra produzione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e favorisce la concorrenzialità, la riduzione/calmierazione del costo di distribuzione dei prodotti, il loro controllo igienico – sanitario, l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi (cfr., in particolare, deliberazioni di Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2010, n. 6 del 16 febbraio 2012; n. 26 del 25 settembre 2017, n. 12 del 19 febbraio 2018 e n. 44 del 17 dicembre 2018);
- l'Amministrazione comunale ha approvato negli anni, con le sopra richiamate deliberazioni, coerenti indirizzi per il mantenimento ed il rilancio dei Mercati all'Ingrosso della Città di Milano tramite il relativo Gestore, anche con significativo apporto di risorse pubbliche;
- in tale prospettiva, con deliberazione n. 494 del 25 febbraio 2011, la Giunta comunale ha autorizzato l'acquisto delle partecipazioni in SO.GE.M.I. S.p.A. detenute dai soci di minoranza privati, "a un prezzo non superiore al corrispondente valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio", demandando ai competenti Dirigenti comunali l'adozione degli atti conseguenti; la spesa relativa all'intera operazione è stata stanziata e confermata nei Bilanci di previsione del Comune a partire dal 2011 e fino all'ultimo Bilancio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25 luglio 2019;

Dato atto che:

- con nota del 21 novembre 2018, in atti PG n. 515503, è stata rinnovata la proposta di acquisto delle azioni di SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.R.L., al valore risultante dal criterio fissato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 494/2011;
- SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.R.L. ha aderito alla suddetta proposta, manifestando la disponibilità a cedere la propria partecipazione dello 0,0041% al valore di 2.033,02 euro, calcolato in coerenza con il criterio sopra richiamato, solo in presenza di rimborso delle spese necessarie alla liquidazione della Società stessa in quanto, con la cessione in oggetto, SO.FI.MA. S.r.l. perde integralmente il proprio scopo sociale, come da documentazione agli atti dell'Ufficio;
- SO.GE.M.I. S.p.A. ha interesse specifico che la compravendita azionaria venga perfezionata in quanto in tal modo si concentrerebbe il 100% delle quote nel Socio Comune di Milano e si realizzerebbe la condizione di iscrizione nel registro società in house, come descritto nella comunicazione Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti in atti n. 344937 del 31 luglio 2019, con vantaggi per l'attribuzione di incarichi ad altre Società pubbliche. Inoltre, SO.GE.M.I. S.p.A. ha interesse al buon esito della transazione de qua per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa nell'ambito dell'operazione, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19 febbraio 2018, di aumento del capitale sociale tramite versamento in denaro e conferimento in natura del compendio sede dell'attività mercatale
- SO.GE.M.I. S.p.A., per le motivazioni sopra descritte, si è dichiarata pertanto disposta a sostenere i costi documentati per la liquidazione di SO.FI.MA. S.r.l.;

Considerato che:

- per dare attuazione a quanto disposto con le deliberazioni di Giunta comunale n. 494 del 25 febbraio 2011 e, da ultimo, alla deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019, oggetto di successive modifiche, occorre assumere l'impegno di spesa corrispondente al valore delle azioni che si intende acquistare;
- trattandosi di operazione relativa ad azioni essa è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto lo schema di contratto di acquisto delle suddette azioni, da stipularsi per scambio di corrispondenza, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

DETERMINA

per le ragioni tutte indicate in narrativa che qui si intendono ritrascritte

1. di dare corso, in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 494 del 25 febbraio 2011 ed alla deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019 e successive modificazioni, all'acquisto dell'intera partecipazione azionaria, pari allo 0,0041% del capitale sociale di SO.GE.M.I. S.p.A., detenuta da SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.R.L.(C.F. 04297720155) – con sede in Corso di Porta Nuova, 34 - 20122 Milano, al prezzo di € 2.033,02; la girata dovrà essere effettuata a “Comune di Milano, Piazza della Scala, 2 – codice fiscale 01199250158”;
2. di approvare lo schema di contratto di acquisto delle azioni di cui al punto n. 1, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), e la spesa a carico del bilancio comunale 2019 per la somma complessiva di € 2.033,02 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.), come da imputazione contabile di cui all'appendice A, a favore di SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.R.L., quale prezzo della cessione sopra indicata;
3. di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura dell'Area Gestione Finanziaria – Direzione Bilancio e Partecipate, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE (Area Partecipate)
Laura Peroncini (Dirigente Adottante)

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SO.GE.MI. S.P.A. DETENUTA DAL SOCIO SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.R.L.

TRA

IL COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Palazzo Marino, Piazza Scala 2, C.F. e P.I.V.A. 0119925158, rappresentato da _____, nato/a _____, il/la quale interviene al presente Atto in qualità di Dirigente dell'Area partecipate, munito/a dei poteri per quanto *infra*, in virtù dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano, adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 3 ottobre 1991 con deliberazione n. 653 e successive modificazioni, nonché in virtù dei provvedimenti sindacali di conferimento d'incarico dirigenziale P.G. n. _____ del _____ e della deliberazione della Giunta comunale n. 494 del 25 febbraio 2011 e, da ultimo della Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019, agli atti del Comune di Milano (di seguito anche Acquirente)

E

SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.r.l., con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 34, C.F. e P.I.V.A. 04297720155, in persona del Dott. _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito anche Venditore e SO.FI.MA. S.r.l.)

E

SO.GE.M.I. S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lombroso n. 54, C.F. e P.I.V.A. 03516950155, in persona del Dott. _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante (di seguito anche SO.GE.M.I. S.p.A.)

PREMESSO che con deliberazione n. 494 del 25 febbraio 2011, la Giunta comunale ha, *inter alia*, autorizzato l'acquisto delle azioni di SO.GE.MI. S.p.A di proprietà di SO.FI.MA S.r.l. oggetto del presente contratto, demandando ai competenti Dirigenti comunali l'adozione degli atti conseguenti; la spesa relativa all'intera operazione è stata stanziata e confermata nei Bilanci di previsione del Comune a partire da quello adottato nel 2011 e fino all'ultimo Bilancio 2019 – 2021, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019;

PREMESSO che SO.FI.MA S.r.l. ha mostrato interesse alla vendita delle azioni solo in presenza di rimborso delle spese necessarie alla liquidazione della Società stessa in quanto, con la presente cessione, perde integralmente il proprio scopo sociale;

PREMESSO che SO.GE.M.I. S.p.A. ha interesse specifico che la presente compravendita azionaria venga perfezionata in quanto in tal modo si concentrerebbe il 100% delle quote nel Socio Comune di Milano e si realizzerebbe la condizione di iscrizione nel registro società in house, come descritto nella comunicazione Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti in atti n. 344937 del 31 luglio 2019, con vantaggi per l'attribuzione di incarichi ad altre Società pubbliche. Inoltre, SO.GE.M.I. S.p.A. ha interesse al buon esito della presente transazione per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa nell'ambito dell'operazione come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19 febbraio 2018, di aumento del capitale sociale tramite versamento in denaro e conferimento in natura del compendio sede dell'attività mercatale. Per tali motivazioni, SO.GE.M.I. S.p.A. si dichiara disposta a sostenere i costi documentati per la liquidazione di SO.FI.MA. S.r.l. come meglio descritto nell'articolo 7;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra il COMUNE DI MILANO e SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.r.l. come sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto).

Il COMUNE DI MILANO, in qualità di Acquirente, si impegna ad acquistare da SO.FI.MA SOCIETA' FINANZIARIA MERCATI ALIMENTARI S.r.l., che si impegna a vendere in qualità di Venditore, n. 20.775 (ventimilasettecentosettantacinque) azioni della Società SO.GE.MI. S.p.A., pari allo 0,0041% del capitale sociale, con sede legale in Milano alla Via C. Lombroso, 54 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza e Lodi con n. 03516950155 ai termini e alle condizioni previsti dal presente Contratto.

Art. 2 (Prezzo).

L'Acquirente dovrà pagare al Venditore, a titolo di corrispettivo di n. 20.775 azioni, il prezzo complessivo di Euro 2.033,02 (duemilatrecentotrentatré/02 - IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.), contestualmente alla girata dei titoli azionari a favore del Comune di Milano in un'unica soluzione tramite assegno circolare non trasferibile. Le parti convengono che detto prezzo sia fermo, senza possibilità di rideterminazione.

Art. 3 (Trasferimento delle azioni).

A fronte del pagamento del Prezzo di cui al precedente articolo 2, il Venditore consegna all'Acquirente, che lo riceve, il certificato rappresentativo delle Azioni debitamente girato a favore dell'Acquirente.

Art. 4 (Dichiarazioni e Garanzie sulle Azioni).

4.1. Il Venditore dichiara e garantisce che le Azioni oggetto della presente cessione sono di sua esclusiva proprietà, liberamente trasferibili, libere da ogni e qualsiasi pegno, gravame od opzione.

4.2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente comma 4.1 sono le uniche e sole dichiarazioni e garanzie prestate dal Venditore in relazione alle Azioni e alla Società. In particolare, ma esemplificativamente, il Venditore non presta alcuna garanzia, non rende alcuna dichiarazione, e non assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, e ad ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza attiva e/o passività comunque relativa alla Società, nonché in relazione alle prospettive della Società.

Art. 5 (Altri impegni delle Parti).

Le Parti convengono che le azioni avranno godimento a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto per gli utili maturati e maturandi dopo tale data e la distribuzione di riserve. Il diritto alla percezione di dividendi e/o riserve relativi agli anni precedenti, seppur deliberati e distribuiti dopo la sottoscrizione del presente Contratto, spetta in via esclusiva al Comune di Milano.

L'Acquirente potrà cedere qualsiasi suo diritto, interesse od obbligo nascente dal presente Contratto, senza il preventivo consenso del Venditore.

Art. 6 (Disposizioni Generali).

6.1. Il presente Contratto rappresenta in modo esaustivo e completo gli accordi raggiunti dalle Parti in relazione alla compravendita delle Azioni, sicché non vi sono situazioni o circostanze presupposte di cui le Parti abbiano tenuto conto che non sono indicate in modo espresso nel presente Contratto.

6.2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

Art. 7 (Costi e spese).

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, ogni costo amministrativo o onere di natura professionale eventualmente reso da consulenti di SO.FI.MA. S.r.l., fino ad un massimo di € 14.500 IVA inclusa,

relativo alla liquidazione della stessa, si intende posto a carico di SO.GE.M.I. S.p.A. e verrà liquidato entro venti giorni dalla presentazione delle relative fatture o altra documentazione idonea.

Art. 8 (Divieto di opporre eccezioni).

Fatte salve le obbligazioni assunte dall'Acquirente e da SO.GE.M.I. S.p.A. ai punti 2) e 7) che dovranno essere adempiute contestualmente alla compravendita delle quote, ovvero per le spese eventualmente sostenute da SO.FI.MA. S.r.l. in via successiva all'atto di trasferimento ad esibizione delle pezze giustificative, sempre in deroga ad ogni diversa disposizione di legge applicabile e, in particolare, all'art. 1460 del codice civile, il Venditore dovrà adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi attuale o preteso diritto, azione e/o difesa e/o eccezione del Venditore comunque derivanti dal presente Contratto, ovvero da altri accordi, ovvero da qualsiasi norma di legge (diritto, azione e/o difesa e/o eccezione che, se sussistenti, dovranno essere separatamente esercitati, intentati e/o eccepiti).

Art. 9 (Legge Regolatrice).

Il presente Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti dalla Legge italiana.

Art. 10 (Soluzione delle controversie)

Eventuali controversie relative al presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 11 (Efficacia)

Il presente contratto è vincolante per le Parti solo dopo l'acquisizione dei provvedimenti autorizzatori previsti per legge.

IMPEGNI

Anno / N° crono	Cap. / Art. / N°	Anno / N° impegno	Importo (€)	Esigibilità	CIG	CUP	Partita IVA	Cod. tipo finanz.
	9118/2/0	2019/12154	2.033,02	2019			04297720155	31

2.033,02 € Totale spesa conto capitale

Documento sottoscritto digitalmente